

TI_GERICHTE 33.2024.17 vom 10. April 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-04-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2024.17_d20240410

FR: TI_GERICHTE 33.2024.17 du 10 avril 2024

IT: TI_GERICHTE 33.2024.17 del 10 aprile 2024

Regeste

L'elenco delle spese riconosciute è esaustivo. Con fabbisogno vitale si deve sopperire a tutto quanto non è possibile con i costi speciali. I contributi personali AVS/AI/IPG arretrati effettivamente versati possono essere riconosciuti, salvo se sono già stati computati.

Diabete: No forfait per la dieta

Erwägungen

E. 28

ottobre 2024, non durava prevedibilmente per un periodo abbastanza lungo, visto che è stato precedente a quella data e al momento della sua comunicazione era addirittura terminato, nel senso che il contributo minimo era una spesa ormai passata. In quanto tale, non è dunque possibile riconoscerla al ricorrente nel fabbisogno, che rimane invariato come l'eccedenza di redditi. 2.8. Qualora si volesse comunque ritenere che l'aumento delle spese riconosciute durava per un tempo prevedibilmente abbastanza lungo dovendo il ricorrente sopportare il pagamento del contributo minimo AVS/AI/IPG per nove mesi (da gennaio a settembre 2024), il TCA considera però che solo l'ultima rata, semmai, può essere computata come spesa riconosciuta, essendo stata pagata - in ritardo rispetto alla scadenza fissata dalla Cassa di compensazione creditrice - il 4 ottobre 2024 (doc. A2). Come tale, quindi, rientrerebbe nel periodo di calcolo oggetto della decisione impugnata che, va ricordato, porta sul diritto alle PC dal 1° ottobre 2024. In tale evenienza, nelle spese riconosciute del ricorrente si dovrebbe considerare a titolo di contributo minimo AVS/AI/IPG per l'anno 2010 l'importo di Fr. 100.- che egli ha effettivamente versato. Una sua annualizzazione, in questo caso, non è possibile, perché il contributo minimo massimo riconoscibile di Fr. 469,90 è già annuo e quindi non deve essere - ulteriormente - convertito nell'importo annuo di Fr. 1'200.- (Fr. 100.- x 12). Con il riconoscimento della spesa di Fr. 100.- si ridurrebbe a Fr. 477.- l'eccedenza dei redditi, che non permetterebbe però di ripristinare il diritto alle prestazioni complementari. Infine, anche volendo, per pura ipotesi di lavoro, considerare l'intero contributo minimo annuo del 2010 di Fr. 469,90 a motivo che il ricorrente ha terminato di pagarne l'ultima rata nel corso del mese in cui è avvenuta la modifica dei suoi redditi (1° ottobre 2024) e che ha comportato l'emanazione della decisione del 5 settembre 2024, poi impugnata, il risultato finale non muterebbe. Il diritto alle prestazioni complementari del ricorrente sarebbe sempre respinto, essendo ancora in presenza di una eccedenza di redditi di Fr. 108.- (Fr. 577 - Fr. 469). 2.9. In conclusione, benché l'Alta Corte abbia recentemente stabilito che i premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione devono essere riconosciuti come spese per tutte le persone, comprese le persone parzialmente invalide per le quali si deve tenere conto di un reddito ipotetico secondo l'art. 14a OPC-AVS/AI (DTF 150 V 7 consid. 3.2.2), nel caso concreto, anche l'ipotesi di riconoscere al ricorrente questa spesa ai sensi dell'art. 10 cpv. 3 lett. c LPC per i

contributi arretrati degli anni 2009 e 2010 non porta alla riattivazione del suo diritto alle PC.

2.10. L'insorgente ha infine chiesto il riconoscimento di un importo di Fr. 1'700.- per fare fronte ai maggiori costi per prodotti dietetici, suffragando la sua pretesa con i certificati medici del dr. _____ del 1° ottobre 2024 (doc. B2) e del 4 novembre 2024 (doc. B1). La Cassa di compensazione ha respinto la richiesta di un forfait per le spese per la dieta, affermando che la giurisprudenza federale ha già stabilito che il diabete mellito non causa spese supplementari per alimentarsi, potendo sostituire determinati alimenti con altri meno cari. Il primo referto certifica unicamente che l'assicurato è affetto da diabete mellito dal 1999 e che per questa patologia deve seguire un regime alimentare particolare, su prescrizione medica, senza però indicare quali alimenti egli sia autorizzato/non autorizzato a consumare. Il secondo documento è il formulario ufficiale rilasciato dalla Cassa cantonale di compensazione intitolato " Accertamento spese supplementari per prodotti dietetici d'importanza vitale - per beneficiari di PC ". Il curante ha risposto alle domande ivi contenute ponendo la diagnosi di diabete mellito di tipo 2, ha indicato che la dieta a cui il paziente si deve attenere è di importanza vitale, che la stessa comporta l'acquisto di prodotti dietetici/alimenti speciali che provocano una spesa supplementare ai normali costi per l'alimentazione, ha precisato che si tratta di " carboidrati a basso indice glicemico (integrali), abbondanti verdure e prodotti a base di fibre " e che deve seguirla per tutta la vita, altrimenti vi sarebbe un " peggioramento del diabete e di conseguenza complicazioni diabetiche (ictus, infarti, nefropatia, retinopatia, ...) ". Il già citato art. 14 cpv. 1 LPC prevede alla lettera e che i Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le spese comprovate per le diete e il legislatore cantonale, a cui rinvia l'art. 14 cpv. 2 LPC, ha espressamente fissato, nell'ambito di una fornitura di prestazioni economica e appropriata, il riconoscimento di un forfait annuo di Fr. 2'100.- per i prodotti dietetici (art. 14 LaLPC).

2.11. Su questa tematica, in effetti, come ha osservato la Cassa di compensazione - citando però un'altra STCA concernente sempre il ricorrente -, questo TCA si era già pronunciato con giudizio del 6 giugno 2014 (STCA 33.2013.10 consid. 2.12, sfociata nella STF 9C_534/2014 del 19 agosto 2014). In quell'occasione, la scrivente Corte ha ricordato i principi posti dalla sentenza dell'allora Tribunale federale delle assicurazioni del 6 aprile 2006 (P 47/05), che ha giudicato che un regime o una dieta non è necessariamente legato a delle spese più elevate. Nel caso di un certo numero di malattie, solo alcuni alimenti devono essere evitati. Altre malattie necessitano, rispetto ad una "alimentazione variata normale" (regime completo), un ' alimentazione differente, senza però che ciò comporti delle spese supplementari. Solo qualche rara malattia obbliga a una dieta più onerosa rispetto al regime completo tradizionale, ma ciò non è per esempio il caso del diabete. Il TCA ha pure esposto la STF 8C_553/2008 del 12 gennaio 2009, in cui l'Alta Corte, vincolata dalle constatazioni dell'autorità cantonale, secondo cui il fatto di dovere evitare gli alimenti fritti e ricchi di grasso, i prodotti contenenti il rosso d' uovo così come certi tipi di formaggio, non era di natura a comportare dei costi supplementari malgrado le dichiarazioni contrarie del medico curante del ricorrente e, inoltre, anche la suddivisione dei pasti non comportava delle spese supplementari, ha ammesso che il ricorrente non adempiva una delle condizioni cumulative d' applicazione dell' art. 9 vOMPC e che, pertanto, non aveva diritto al rimborso dell'importo forfetario annuo di Fr. 2' 100.-. Sulla scorta di queste considerazioni, nel caso riguardante il qui ricorrente, nel 2014 il TCA aveva ritenuto opportuno che l'amministrazione accertasse presso l'assicurato e il suo medico curante, avvalendosi dell'apposito formulario, i motivi per cui una dieta sarebbe stata indispensabile. Indipendentemente dall'esito di quella procedura, nella vertenza attuale,

come detto, l'assicurato ha prodotto due certificati che attestano che egli è affetto da diabete mellito di tipo 2, fra cui lo specifico formulario in cui il curante ha indicato la dieta a cui il ricorrente si deve attenere onde evitare un peggioramento del diabete con conseguenti complicanze diabetiche. 2.12. Nella STF 9C_718/2017 del 24 novembre 2017, il Tribunale federale si è pronunciato sul caso di un'assicurata che doveva seguire una dieta alimentare a base di prodotti biologici. I giudici cantonali hanno accertato che nessuno dei medici curanti ha certificato che il regime alimentare seguito dall'assicurata a causa di un diabete insulinoindipendente era indispensabile alla sua sopravvivenza, anche se il ricorso a un'alimentazione proveniente dall'agricoltura biologica poteva permettere di attenuare certi sintomi e quindi di migliorare la sua qualità di vita. Inoltre, la dieta alimentare prescritta non occasionava dei costi supplementari rispetto a un'alimentazione normale che avrebbe seguito una persona in buona salute. Non erano quindi date le condizioni della norma cantonale neocastellana per riconoscere il forfait per la dieta. L'Alta Corte, sulla base delle constatazioni cantonali, che la vincolano, ha ritenuto che, come per l'autorità giudiziaria cantonale, si doveva riconoscere che la ricorrente non adempiva le condizioni d'applicazione cumulative della legislazione cantonale alle quali era subordinato il rimborso delle spese supplementari occasionate da una dieta alimentare particolare, in special modo perché la dieta prescritta non poteva essere considerata come qualificata, nel senso di "indispensabile alla sopravvivenza della persona assicurata" e quindi non aveva diritto alla concessione dell'importo forfettario annuo. Il TF ha osservato che l'autorità giudiziaria cantonale ha esaminato approfonditamente l'insieme dei rapporti dei medici curanti della ricorrente e avendo constatato che questi non avevano affermato che il regime alimentare seguito dalla loro paziente era necessario alla sua sopravvivenza, ne hanno dedotto che le condizioni alle quali una dieta alimentare speciale può dare luogo alla concessione di un importo forfettario non erano adempiute nel caso di specie. Infine, riferendosi alle sentenze federali dianzi citate, il Tribunale federale ha concluso al considerando 4 confermando il principio secondo cui le persone diabetiche che sono tenute a seguire una dieta non devono sopportare dei costi supplementari rispetto a una alimentazione definita normale tenuto conto dei prodotti che si trovano nel commercio al dettaglio: " (...) On relèvera encore que la recourante ne saurait tirer argument des arrêts P 16/03 du 30 novembre 2004 et P 29/91 du 27 août 1991 quant au régime en cas de diabète, dans la mesure où le Tribunal fédéral a depuis lors jugé que le régime alimentaire devant être suivi par les personnes diabétiques n'entraînait pas de dépenses supplémentaires par rapport à une alimentation dite normale compte tenu des produits que l'on trouve dans le commerce de détail (cf. notamment, arrêts 9C_482/2009 du 19 février 2010 consid. 3.5.2, 8C_553/2008 du 12 janvier 2009 consid. 4.2 et P 47/05 du 6 avril 2006 consid. 3)". 2.13. Nel caso in esame, il dr. med. _____, diabetologo, ha indicato il 4 novembre 2024 che la dieta a cui il ricorrente si deve attenere è di importanza vitale (domanda n. 1) e che deve consistere in " Carboidrati a basso indice glicemico (integrali), Abbondanti verdure e prodotti a base di fibre ". Una simile dieta, però, non dà luogo a costi supplementari rispetto a un regime alimentare per una persona in buona salute. Inoltre, benché sia stata definita dallo specialista di importanza vitale, e quindi si tratti di un regime alimentare che può essere considerato come qualificato (STF 9C_718/2017 del 24 novembre 2017, consid. 4), tuttavia la dieta che il ricorrente deve seguire non si differenzia in modo particolare dalle indicazioni valide per qualsiasi persona che sceglie una alimentazione definita normale. Non vi sono delle grandi restrizioni alimentari. Eccetto l'indicazione di mangiare carboidrati integrali, verdure e alimenti a base di fibre, una grande varietà di cibi resta in effetti accessibile al ricorrente. Malgrado le

dichiarazioni contrarie del suo medico curante (domanda n. 2), dovere evitare questi tipi di alimenti, al giorno d'oggi, non comporta dei costi supplementari per l'acquisto di derrate che non gli peggiorino il diabete. Il Tribunale federale ha negato ancora nel 2017 che un diabetico debba sopportare maggiori costi per alimentarsi in modo corretto (STF 9C_718/2017 del 24 novembre 2017). Infatti, una dieta scientificamente consigliata per una persona sofferente di diabete mellito corrisponde in generale ad una alimentazione sana composta di cibo variato ed equilibrato o ad una alimentazione ridotta consigliata per la normalizzazione del peso. Con dei piccoli e semplici accorgimenti (come prediligere frutta e verdura fresca, carne magra di manzo e di maiale, pesce d'acqua dolce in luogo di pesce di mare, carne di vitello e verdure biologiche), i costi per l'alimentazione di un diabetico possono raggiungere un livello simile al costo del vitto per il fabbisogno vitale generale di una persona. In queste circostanze, come ha spiegato l'Alta Corte nella STFA P 47/05 del 6 aprile 2006, non v'è pertanto motivo di continuare a elargire alle persone affette da diabete mellito un forfait per spese supplementari di vitto che in realtà non hanno ragione d'essere. Ciò stante, anche nel caso riguardante il ricorrente, non si fa luogo al riconoscimento del forfait di Fr. 2'100.- previsto dall'art. 14 LaLPC in connessione con l'art. 14 cpv. 1 lett. d LPC. Non va comunque dimenticato che tale importo va semmai concesso nell'ambito dell'art. 14 cpv. 6 LPC e quindi soltanto nella misura in cui le spese di malattia dell'insorgente superino l'eccedenza di reddito stabilita nei considerandi 2.7-2.9. 2.14. Stanti le considerazioni esposte, la decisione impugnata deve essere pertanto integralmente confermata. La procedura non è soggetta a spese, poiché la LPC non le prevede (art. 61 lett. f bis LPGA). Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021; Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art.

E. 29

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.